

CLAMOROSA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

La consulenza chiede l'Albo

Agrotecnici e veterinari mettono a segno uno storico risultato: la consulenza aziendale (misura 114) è riservata ai soli iscritti agli Albi professionali. Un precedente estensibile in tutte le regioni italiane.

Quanto lavoro hanno fatto gli Agrotecnici (*insieme va detto, ai Veterinari ed agli Agronomi*) in questi due anni e mezzo, a partire dalla fine del 2006 quando, allora in splendida solitudine, si scontrarono con le Regioni Veneto e Piemonte, contestando le regole con la quale le due Amministrazioni davano avvio sperimentale al nuovo sistema di "Consulenza Aziendale" che di lì a pochi mesi (*a partire dal 1 gennaio 2007*) sarebbe diventato obbligatorio in tutto il territorio della Unione Europea ed in tutte le Regioni italiane. Allora il nuovo sistema di "Consulenza Aziendale" si chiamava

"Misura Y" e veniva avviato come "coda" dei vecchi PSR 2000-2006; oggi la consulenza del nuovo PSR 2007-2013 si chiama "Misura 114" ma la sostanza è la stessa.

Due anni e mezzo che valgono venti, perché, incredibile a dirsi, la tenacia con cui gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati italiani hanno affrontato la questione ha ottenuto la modifica radicale del sistema, non solo a vantaggio degli Agrotecnici stessi, ma a beneficio di tutte le categorie professionali del settore agro-zootecnico, degli Agronomi e dei Veterinari (*quali*

peraltro non debbono nulla a nessuno, avendo a fatto la loro parte fino in fondo) ma anche dei Periti Agrari (*invece, bontà loro, completamente inerti e assenti*).

Nel 2006, quando la "Consulenza Aziendale" ha iniziato ad affacciarsi nel panorama normativo italiano la situazione così si presentava: i liberi professionisti erano completamente emarginati, non potevano svolgere alcun ruolo significativo, non potevano essere loro i gestori principali delle attività di consulenza, in tutto subordinati com'erano a strutture societarie e/o sindacali; l'iscrizione nell'Albo non valeva nulla



LA MISURA 114 IN SALSA "BOLOGNESE": PRIMA E DOPO L'INTERVENTO DEGLI AGROTECNICI

È interessante mettere a confronto le disposizioni regionali sulla Consulenza Aziendale nei testi originari, quelli che le Regioni "avrebbero" voluto emanare ed i testi finali, quelli che risultano per modifica delle Regioni stesse (dopo l'intervento degli Agrotecnici) oppure a seguito di sentenza.

Significativo il caso dell'Emilia - Romagna; sotto a sinistra riportiamo il brano del provvedimento che riguarda i liberi professionisti proposto inizialmente dalla Regione Emilia-Romagna e che sostanzialmente afferma che l'iscrizione all'Albo non ha (per la Regione) alcun valore. A destra invece riportiamo il brano della sentenza n. 3474/2008 del TAR Bologna che stabilisce che nulla di aggiuntivo (oltre all'iscrizione all'Albo) può essere richiesto ad un libero professionista.

IL PRIMO TESTO DELLA REGIONE

"Il riconoscimento (degli Organismi di Consulenza Aziendale NDR) viene effettuato dalla regione esclusivamente in relazione alla ammissibilità al sostegno dei servizi proposti dall'organismo, e non entra nel merito dell'applicazione di eventuali regole o norme vigenti in materia di abilitazioni, patenti, patentini, iscrizione ad albi professionali ed altre indicazioni cogenti relative all'esercizio delle professioni, il cui rispetto è comunque disciplinato dalla normativa in vigore."

Dal dover presentare tutto (per accreditarsi), esattamente come chiunque altro, al non dover presentare più niente: un bel cambiamento, non c'è che dire!

Frutto del lavoro compiuto dagli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, dai Veterinari e dai Dottori Agronomi e Forestali.

LA SENTENZA N. 3474/08 DEL TAR BOLOGNA

"...la richiesta di un biennio di esperienza richiesto in aggiunta anche all'iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché detta iscrizione -in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato, come esattamente dedotto con il secondo motivo di ricorso- integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo."

e non era tenuta in nessuna considerazione (per la Regione Piemonte, nel settore zootecnico, valeva di più un interprete di lingue purchè dipendente di un sindacato piuttosto che non un Veterinario: per l'esattezza, nell'assegnare i punteggi per il riconoscimento, l'interprete valeva il doppio!).

Alla fine del 2008 la situazione è completamente ribaltata: l'iscrizione all'Albo è condizione privilegiata ed anzi, dopo la recentissima sentenza del TAR Lombardia, è **condizione necessaria** per svolgere l'attività di Consulenza Aziendale.

I liberi professionisti possono essere titolari delle strutture di Consulenza Aziendale ed in molti casi le Regioni chiedono, per gestirli, l'iscrizione all'Albo.

Tutto un altro mondo.

Ma arrivarci non è stato facile, è servito un lavoro durissimo, intenso e costante nei confronti delle Amministrazioni Regionali e del Ministro Politiche Agricole e poi ancora tanti ricorsi ai TAR, ricorsi prima persi, ma appellati e poi vinti, in alcuni casi clamorosamente.

Due sono stati gli eventi significativi. Il primo l'inedita alleanza fra i Consigli Nazionali dei Dottori Agronomi e degli Agrotecnici e la FNOVI, la Federazione Nazionale dei Veterinari, che ha portato prima alla costituzione della "FONDA-

GRI", la Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura e poi ad operare congiuntamente, con lo stesso "pool" di avvocati, per difendere insieme le ragioni dei professionisti in tutte le realtà in cui queste erano minacciate. "Difendere insieme" vuol dire presentare insieme i ricorsi ai TAR e quindi contenere notevolmente le spese e, contemporaneamente, dare più forza "politica" ai ricorsi stessi.

E poi la Fondazione; tre professioni diverse, insieme in un'unica struttura, è una cosa che non si era mai vista prima d'ora in Italia: il primo tentativo multi-professionale di dotarsi di una struttura operativa comune per giocare un ruolo di alto profilo.

Il Secondo momento di rilievo è rappresentato dalle sentenze del TAR di Bologna n. 3473 e n. 3474 di fine luglio 2008 (vedi "L'AGROTECNICO OGGI" di agosto-settembre), la prima su ricorso degli Agronomi e la seconda su ricorso congiunto degli Agrotecnici e dei Veterinari (per motivi di natura processuale in questo caso i ricorsi furono distinti).

Vale la pena di ripercorrere brevemente questa vicenda; la Regione Emilia-Romagna fu la prima a vedersi approvare il PSR 2007-2013 dall'Unione Europea, compresa la Misura 114, da tutti considerata come "strategica" per lo sviluppo competitivo delle imprese.

Se non che la bozza applicativa che gli Uffici del capoluogo emiliano inizialmente predisposero (siamo nel novembre 2006) addirittura escludevano di attribuire qualunque valore all'iscrizione agli Albi Professionali,

tanto che fu immediato l'intervento del Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi**, il quale invitò la Regione a cambiare registro, il che in verità avvenne, ma non

in misura adeguata a quanto richiesto dagli Agrotecnici. Fra le disposizioni contestate spariva "l'azzeramento" del valore dell'iscrizione professionale, come richiesto, ma veniva introdotto l'obbligo di un biennio di esperienza per poter operare nel settore; un vincolo che Agrotecnici, Veterinari ed Agronomi ritenevano illegittimo ed ingiustificato, nella considerazione che gli iscritti in questi Albi, avendo conse-

"L'AZIONE DEGLI AGROTECNICI HA LIBERATO TUTTI I PROFESSIONISTI DAL DOVERE SOPPORTARE INGIUSTIFICATI OBBLIGHI FORMATIVI E DI ESPERIENZA PER POTER LAVORARE"

guito un'abilitazione professionale dello Stato per svolgere precisamente quelle attività, non potevano essere "gravati" di ulteriori percorsi di riconoscimento, per di più introdotti dalle Regioni (*che in materia di professioni intellettuali non hanno competenza*).

Dunque si finì davanti al TAR, la Regione citata dalle tre categorie professionali, con due distinti ricorsi, che produssero le sentenze n. 3473 e 3474, con le quali i Giudici amministrativi annullarono la deliberazione regionale nella parte in cui obbligava i professionisti al biennio di esperienza.

Chiarivano i giudici che un tale requisito chiesto ai liberi professionisti era ingiusto ed irragionevole in quanto l'iscrizione nell'Albo professionale comporta il superamento dell'esame di Stato (*e, per i soli Agrotecnici, anche di un biennio di praticantato*) e pertanto **"integra in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo."**

Fu una mezza rivoluzione perché questo principio, in sé ovvio, ne portava di conseguenza un altro, e precisamente; che nessun requisito, ulteriore all'iscrizione all'Albo, può essere richiesto ad un libero professionista per operare nel settore della consulenza aziendale.

Per l'Emilia-Romagna, terra di fortissime organizzazioni sindacali agricole, dominatrici dei servizi all'impresa e capaci di orientare a loro favore la politica della Regione, era un cambiamento di rilievo; per gli Ordini ricorrenti un successo clamoroso.

Ma non era ancora l'obiettivo più alto che le tre categorie (*Agrotecnici, Veterinari ed Agronomi*) si erano posti: quello di rivendicare esclusivamente ai liberi professionisti le attività di consulenza aziendale.

A questo ci si è arrivati qualche mese più tardi, con la sentenza del TAR Lombardia del 3 dicembre 2008, n. 5963.

Ma continuiamo a scorrere gli eventi nel loro svolgersi.

In Emilia-Romagna, dunque, l'azione congiunta delle tre categorie professionali sconfigge l'arroganza della Regione e libera gli iscritti negli Albi da dimostrazioni esperienziali ed obblighi di frequenza di corsi regionali.

Inoltre la sentenza n. 3474 sancisce l'esplicito riconoscimento dell'esclusività delle prestazioni quando rientranti nel novero delle competenze professionali (*pur non indicando espressamente casi specifici*), in particolare così hanno stabilito i Giudici:

"per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa e che in tal caso risulta pertanto necessaria l'indicazione del superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'Albo."

Viene così massimamente valorizzato il percorso formativo dei liberi professionisti, che vengono distinti dagli altri soggetti e posti su di un punto superiore: da una parte gli iscritti agli Albi professionali (*ai quali nessun altro requisito può essere*

loro chiesto ed ai quali competono altresì le esclusive di attività previste dai rispettivi ordinamenti) e dall'altra parte tutto il "resto del mondo", gli pseudo-professionisti, i funzionari dei sindacati e tutta la

consulenza "improvvisata".

Non è poco, ma non è ancora l'obiettivo più ambizioso che Agrotecnici, Veterinari ed Agronomi si erano posti: quello di veder qualificata l'attività di Consulenza Aziendale come "attività professionale".

A quello, però, le tre categorie professionali arrivano con la (*clamorosa*) sentenza del TAR Milano del 3 dicembre 2008; in mezzo vanno registrati altri due episodi di rilievo:

"PER IL TAR MILANO LA CONSULENZA AZIENDALE È ATTIVITÀ PROFESSIONALE: PER SVOLGERLA È SEMPRE OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO"



Dott. Franco Manzato, Vicepresidente della Regione Veneto ed Assessore all'Agricoltura.



Andrea Cozzolino, Assessore all'Agricoltura ed alle Attività Produttive della Regione Campania.

Diversi i partiti politici di provenienza ed i colori delle rispettive Giunte regionali ma, sulla Consulenza Aziendale, gli Assessori di Veneto e Campania hanno scelto la strada della collaborazione con l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; con grande e reciproca soddisfazione visto che, in queste Regioni, diversamente dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, non vi sono stati ricorsi giudiziari.



Il Presidente degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi; la sua determinazione nel difendere le professioni agro-ambientali e veterinarie ha prodotto risultati che parevano impossibili.

la Regione Campania che, sull'onda della diffida agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati ritira il proprio bando sulla Misura 114 da poco emanato, per conformarlo alla richiesta degli Agrotecnici (vedi anche "L'AGROTECNICO OGGI" di ottobre 2008, pagina 7) e la Regione Veneto, anch'essa diffidata, che nell'ultimo giorno utile per evitare di vedersi impugnati i propri provvedimenti sulla Consulenza Aziendale, cede ed "interpreta" le disposizioni sulla Misura 114 accogliendo le richieste degli Agrotecnici (vedi anche "L'AGROTECNICO OGGI" di novembre 2008, pagina 6).

Infine, ultimo traguardo di questa inarrestabile azione delle professioni, arrivano i risultati dello scontro che ha contrapposto Agrotecnici e Veterinari (con un unico ricorso) alla Regione; oggetto dello scontro anche qui il bando regionale sulla Consulenza Aziendale - Misura 114.

Cinque erano i motivi di censura che le categorie ricorrenti avevano sollevato e quattro ne ha accolti il TAR Milano (il quinto era, peraltro, di

scarso rilievo sostanziale) di fatto "riscrivendo" le regole della Consulenza Aziendale della Lombardia, ma più in generale dell'Italia tutta; infatti non è pensabile che in Lombardia la Consulenza Aziendale sia materia "professionale", riservata a chi è iscritto in Albo, ed altrove abbia altre caratteristiche.

Al riguardo occorre ricordare come la Misura 114 sia identicamente prevista in tutti i PSR - Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni, i quali contemplano tutti obbligatoriamente, per il periodo 2007-2013, l'attivazione di Servizi di Consulenza Aziendale di natura privata, ma con un sostegno pubblico indiretto, che si sostanzia in contributo fino a 1.500,00 Euro ad azienda/anno a favore di quelle imprese agricole che si servono di un

Organismo di Consulenza accreditato dalla Regione.

È vero che non ancora tutte le Regioni hanno predisposto le regole applicative della Misura 114, ma quelle che non vi hanno ancora provveduto, dovranno presto farlo. E farlo secondo gli "insegnamenti" del TAR Milano.

La Regione Lombardia fu fra le primissime, con deliberazione della Giunta regionale del 19 maggio 2008 n. 8/7273, a dettare le regole che gli Organismi di Consulenza, che volevano operare sul suolo lombardo, avrebbero dovuto rispettare per ottenere il riconoscimento regionale e così accedere indirettamente ai contributi pubblici.

Se non che queste regole vennero ritenute -ed a ragione- illegittime dagli Ordini professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari i quali, dopo aver inutilmente diffidato al

Regione a modificare il bando, proposero ricorso al TAR chiedendo l'annullamento di tutte le parti del bando ritenute lesive delle prerogative professionali.

Peraltro le censure sollevate riguardavano sostanzialmente il potere delle Regioni a legiferare per normare gli ambiti delle professioni intellettuali; la sentenza che è scaturita dal ricorso, perciò, è di interesse per tutte le categorie libero-professionali e costituisce un precedente che peserà

nel disegnare l'equilibrio delle competenze fra Stato e Regioni, anche in settori ben diversi da quelli "tecnici" direttamente interessati.

Alla prima udienza presso il TAR Milano per discu-

tere l'adozione di provvedimenti cautelari, i Giudici decisero di non concederli prevedendo però, in cambio, l'udienza di merito per una data ravvicinata, il 3 dicembre seguente; in quella sede gli Avvocati della Regione e quelli delle professioni ricorrenti si sono affrontati in punta di diritto, per far valere le rispettive ragioni.

La sentenza n. 5963, formalmente pronunciata il 3 dicembre, è stata

"PER IL TAR BOLOGNA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO INTEGRA QUEL REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ SPECIFICA CHE LA CONSULENZA AZIENDALE RICHIEDE. NULLA ALTRO PUO' ESSERE IMPOSTO AI LIBERI PROFESSIONISTI"

depositata oltre due settimane più tardi (*il 19 dicembre*) ed è diventata pubblica praticamente alla vigilia di Natale 2008.

Con essa, come già detto, sono riconosciute come fondate tutte le censure significative sollevate dalle professioni ricorrenti, con la conseguenza di annullare le corrispondenti disposizioni regionali impugnate con questi effetti:

1. I tecnici che operano nella Consulenza Aziendale devono **essere sempre iscritti in un Albo**, mentre la Regione Lombardia aveva stabilito che l'iscrizione non sempre fosse richiesta; questo aspetto è di particolare rilievo - e *peserà anche nei bandi delle restanti Regioni* - perché stabilisce che la **Consulenza Aziendale è attività libero-professionale** e, per svolgerla, è sempre obbligatoria l'iscrizione nell'Albo che, pertanto, diventa l'elemento discriminante.
2. **Nessuna esperienza, ulteriore all'iscrizione all'Albo, può essere richiesta ad un Agrotecnico, od un Veterinario, ad un Agronomo** ovvero ad un altro libero professionista iscritto in un Albo (*la Regione chiedeva da tre a sei anni di esperienza obbligatoria*); sotto un profilo di carattere generale questo principio è di grande importanza perché sancisce che **le Regioni non possono interferire con la competenza statale in**



Il dott. Gaetano Penocchio, Presidente della FNOVI; in questi mesi è diventata sempre più forte l'intesa fra i Veterinari e gli Agrotecnici.



Nel settore veterinario la Misura 114 costituisce una nuova ed effettiva possibilità professionale.

materia di Albi professionali e professioni intellettuali.

3. La sentenza infatti stabilisce che se un soggetto è in possesso di una abilitazione statale all'esercizio di una professione intellettuale le Regioni non possono imporre il possesso di requisiti ulteriori (*nel caso di specie relativi alla frequenza obbligatoria di corsi e ad un periodo pluriennale di esperienza*); dunque chi è Agrotecnico o Veterinario, Agronomo o Perito agrario lo è nella stessa identica misura sia che svolga la professione in Lombardia che in Sicilia, senza che una Regione possa imporre percorsi ulteriori di accreditamento.
4. Da quanto sopra ovviamente ne consegue che **i liberi professionisti non sono obbligati a frequentare corsi regionali di formazione** (*la Regione aveva imposto un tale obbligo*).

Gli effetti di questa decisione, infine, miglioreranno notevolmente la qualità della Consulenza erogata, perché vengono automaticamente espulsi dal mercato dei servizi tutti i

I PRINCIPI STABILITI DAL TAR LOMBARDIA

La sentenza del TAR Lombardia n. 5963/08 è di estrema importanza per i principi che afferma, i quali valgono evidentemente anche in tutte le altre Regioni italiane e che così si possono riassumere:

- **LA CONSULENZA AZIENDALE DI CUI ALLA MISURA 114 DEL PSR 2007-2013 È ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.** Per esercitarla dunque è obbligatoria l'iscrizione in un Albo professionale di settore, con competenze specifiche. Non è possibile, da ora in poi, consentire a tecnici non iscritti nell'Albo di svolgere questa attività.
- **LE REGIONI NON POSSONO IMPORRE NESSUN REQUISITO PERSONALE AGGIUNTIVO A CHI È ISCRITTO IN UN ALBO PROFESSIONALE.** Dunque sono illegittime e prive di valore tutte le varie e bizzarre disposizioni regionali che "imponessero" anche ai liberi professionisti requisiti di maturata esperienza ed obblighi formativi: tutto questo viene ora spazzato via.
- **L'ALBO PROFESSIONALE È IL LASCIAPASSARE PER L'ATTIVITÀ.** L'iscrizione all'Albo è come un "passaporto" per l'attività professionale, chi lo ha non deve dimostrare altro, non deve sottoporsi ad ulteriori esami od essere obbligato a frequentare corsi.
- **I PROFESSIONISTI NON SONO "QUISQUE DE POPULO".** Chi è iscritto in un Albo professionale non è "uno qualunque fra la gente"; dagli altri lo separa il superamento di un esame di Stato abilitante alla professione e, per chi lo prevede (come nel caso degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati), lo svolgimento del tirocinio, che gli fanno acquisire uno status professionale non soggetto ad essere più sindacato da alcuno.

PER SAPERNE DI PIÙ

I testi delle sentenze del TAR Bologna n. 3474/08, del TAR Lombardia n. 4963/08 nonché tutta la giurisprudenza di merito sulla Consulenza Aziendale e le libere professioni

sono gratuitamente scaricabili dal sito www.agrotecnici.it.

Il medesimo sito contiene anche una sezione dedicata a FONDAGRI nella quale sono pubblicati tutti i bandi regionali del PSR 2007-2013 relativi alla Misura 114

nonché tutte le modifiche relative ai bandi stessi.

soggetti scarsamente preparati e le strutture pseudo-sindacali, prive di qualunque specifica preparazione ed abilitazione.

I Presidenti delle due categorie professionali ricorrenti, **Roberto Orlandi** per gli Agrotecnici e **Gaetano Penocchio** per i Veterinari, hanno espresso viva soddisfazione per l'esito del giudizio, auspicando che ora si possa riprendere con la

Regione Lombardia un dialogo proficuo, basato sul rispetto dei ruoli di ciascuno.

I due Presidenti hanno altresì espresso la certezza che la giurisprudenza del TAR Milano orienterà anche l'operato delle altre Regioni italiane che ancora debbono emanare i bandi sulla Consulenza Aziendale.

Favorevoli anche i commenti dei

Periti Agrari della Lombardia, il cui Consiglio Regionale (*Presidente Mario Braga*) ha da tempo anch'esso promosso collaborazioni con gli Agrotecnici.

Pasquale Cafiero

PERITI AGRARI "SCOMPARI": L'UNICO SEGNO DI VITA PROVIENE DALLA LOMBARDIA

Per due anni, dal 2007 al 2008, Agrotecnici, Veterinari e Dottori Agronomi hanno fatto fronte comune per difendere il ruolo, il prestigio, le funzioni e la stessa dignità dei liberi professionisti italiani, a prescindere dall'Albo nel quale sono iscritti.

È una azione che non tocca e non modifica le competenze professionali, ciascuno mantiene e svolge le sue, ma sono difesi i comuni "confini" della libera professione.

Il bilancio di questi due anni -lo si può affermare senza timore di smentita- è esaltante; sulla vicenda dell'AGECONTROL; sulla Consulenza del lavoro; sulla costituzione di comuni strutture operative (fra cui "FONDAGRI", la Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura); sulla applicazione della Misura 114 - Consulenza Aziendale dei PSR 2007-2013.

Ovunque riconoscimenti, successi, battaglie vinte e, ciò che più conta, ricorsi vinti; ricorsi che si accumulano formando una giurisprudenza sempre più favorevole agli iscritti negli Albi professionali.

A questi risultati hanno contribuito, con pari impegno, la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani presieduta da Gaetano Penocchio, il CONAF-Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali presieduto fino a novembre 2008 da Pantaleo Mercurio ed a cui è ora succeduto Andrea Sisti; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presieduto da Roberto Orlandi nonché le molte strutture periferiche, Ordini e Collegi provinciali di queste tre categorie professionali che hanno affiancato le rispettive strutture nazionali.

Però le professioni del settore sono quattro: ci sono anche i Periti Agrari.

O meglio, ci dovrebbero essere, perché in effetti mancano: non risultano avere partecipato ad alcuna azione in difesa dei professionisti, fra le molte intraprese dalle altre categorie; non risultano di averne intraprese in proprio; non fanno parte di FONDAGRI; non risultano avere promosso strutture proprie. Semplicemente: non risultano.

Se si guarda la professione di Perito agrario e la si immagina come un mare, è un mare di bonaccia, acqua ferma.

Un Collegio che presenta iscritti in costante calo e cancellati in costante aumento.

Ma è forse dalla periferia che verrà la riscossa di questa pura antica e nobile professione; è infatti in Lombardia, una delle più moderne ed avanzate regioni italiane, che i Periti agrari mostrano grinta e capacità di iniziativa.

Organizzate le loro strutture in un "Collegio Regionale" (lo presiede Mario Braga), hanno stipulato protocolli di intesa che le altre professioni, hanno aderito a FONDAGRI ed hanno pure, supplendo all'assenza di intervento del loro Collegio Nazionale (che nell'occasione li ha lasciati, soli), difeso in giudizio -con successo- la professione di Perito agrario contro la Regione Lombardia nella vicenda dei PUA-Piani di Utilizzazione Agronomica.

Sarà il "vento del Nord" a salvare dalla decadenza i Periti agrari?